

La vicenda delle bandiere dietro il presidente del consiglio Matteo Renzi. Noterella giuridica

di Massimiliano Malvicini¹
(22 novembre 2016)

Ha sollevato notevoli polemiche la scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri di sostituire la bandiera dell'Unione Europea con una fila di vessilli tricolori in occasione di un collegamento audio-visivo tenutosi la settimana scorsa¹. A prescindere dalle ragioni di tipo politico che hanno ispirato questa scelta, quello che qui occorre approfondire sono i profili giuridici di quanto accaduto. Il Premier poteva infatti svolgere le sue dichiarazioni senza la presenza del vessillo europeo accanto a quelli tricolore? La risposta sembra essere negativa soprattutto considerando la particolare rilevanza della bandiera Europea rispetto al nostro ordinamento.

Innanzitutto, il quadro normativo: il riferimento è il d. lgs. 7 aprile del 2000 n. 121 recante "disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici all'interno degli edifici pubblici"². In particolare, la legge non sembra lasciare spazio a molte interpretazioni: "la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato" (art. 6, c. 1, lett. "a"). Nello stesso spirito, l'art. 7 aggiunge: "le bandiere nazionale ed europea sono esposte su aste poste a terra *alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio*", in questo caso, del Premier. Alla luce di quanto visto, dunque, non si può che sottolineare che le disposizioni del d. lgs. sono state violate o, quantomeno, eluse³.

Ad ogni modo, le obiezioni a questa conclusione non mancano. Ad esempio, dato che la normativa non prevede particolari vincoli di tipo istituzionale sulla possibilità per il premier di poter intraprendere attività comunicativa in altre sedi (diverse dal suo studio), si potrebbe sostenere che gli artt. 6 e 7 del d. lgs 121/2000 potrebbero essere elusi nello svolgimento di altre attività istituzionali. Anche se questa obiezione ha il pregio di evidenziare le "maglie larghe" della disciplina legislativa qui rilevante, essa non è comunque riferibile al caso in specie⁴. Un altro rilievo potrebbe poi far leva sulla qualifica del soggetto "agente". In questo senso, si potrebbe sostenere che il dott. Renzi abbia agito quale segretario del Partito Democratico e non nelle vesti di

¹ Dottorando presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.

² Si sta facendo riferimento all'iniziativa "Matteo Risponde", tenutasi sulla pagina "Facebook" di Matteo Renzi la sera del 13 novembre 2016

³ In quadro normativo è completato oltre che dal riferimento dell'art. 12 Cost, anche Legge 5 febbraio 1998, n. 22 recante "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea"

⁴ Circostanza alquanto ambigua se si considera che proprio l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e delle Onorificenze, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha curato una pubblicazione nella quale viene sottolineato il ruolo dell'etichetta nell'attività istituzionale dello stato e la doverosità del suo rispetto. Cfr. Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, Presidenza del Consiglio dei ministri, La bandiera: cenni storici e norme per l'esposizione, Reperibile presso: http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/Bandiera.pdf

⁴ In tal senso, vengono in rilievo le disposizioni e le prassi seguite dall'Ufficio cerimoniale di riferimento il quale, di volta in volta, potrebbe ritenere opportuna una soluzione piuttosto che un'altra, dall'altro però il caso in specie riguarda proprio lo studio del premier così che

Presidente del Consiglio; di conseguenza, non ci sarebbe stato alcun obbligo sull'uso del vessillo europeo. Rispetto a questa tesi, se è sicuramente legittimo ritenere che alcune delle attività del capo del governo in carica siano eventualmente riferibili al partito di afferenza (l'espressione del suo voto presso la segreteria nazionale del Pd ad esempio), il problema è che, di nuovo, nel caso in questione, questa eccezione non regge. Il politico fiorentino ha agito all'interno del suo ufficio presso Palazzo Chigi, un luogo oggetto delle disposizioni di legge che si applicano a prescindere dalla qualifica tra *premiership* di governo e *leadership* di partito⁵. *Dura lex, sed lex*.

⁵ Del resto, se una simile azione comunicativa si fosse svolta presso una sede del partito democratico, in quel caso la qualifica di presidente del consiglio avrebbe lasciato il posto a quella di segretario del partito? La questione ovviamente solleva notevoli spunti interpretativi meritevoli di attenzione